



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO E IL PARCO DELL'ETNA PER UTILIZZO DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

IL COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO [Codice fiscale 00671800878], con sede in Corso Vittorio Emanuele II, n. 34 nella persona del Responsabile dell'Area Affari Generali e Pianificazione strategia , dott.ssa Daniela Grazia Belfiore domiciliato per la sua carica presso la sede dell'ente, il quale agisce in nome e per conto del Comune stesso in ottemperanza a quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 22/01/2026,

E

L'ENTE PARCO DELL'ETNA [Codice fiscale 93022510874], con sede in Nicolosi , via del Convento n. 45 nella persona del Presidente dell'Ente avv. Massimiliano Giammusso, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'ente, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente Parco dell'Etna stesso in ottemperanza a quanto disposto con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 02 del 29 gennaio 2026, (Ente utilizzatore aderente)

PREMESSO CHE

Considerato che l'Ordinamento del Parco dell'Etna è disciplinato dalla Legge regionale n. 10 del 2000 e ss.mm.ii. che richiama per la regolamentazione le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, e pertanto il D.lgs 165 del 2001;

VISTO CHE

— l'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» disciplina “Forme e termini del procedimento disciplinare” e in particolare prevede, al comma 2, che ciascuna amministrazione «...individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e la responsabilità»; — il comma 3 del predetto articolo prevede che «Le

amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica»;

— l'applicazione degli istituti legali e contrattuali, oltre che l'attuazione della specifica procedura relativa al procedimento disciplinare conseguente alle violazioni disciplinari, richiedono competenze specifiche di cui dispone normalmente un ente di più grandi dimensioni e maggiormente strutturato;

— l'articolo 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 s.m.i. consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

— la forma associativa della “convenzione - accordo”, costituisce lo strumento più idoneo per disciplinare tale collaborazione, definendone durata, finalità, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie;

Vista la convenzione stipulata tra il comune di Piedimonte Etneo e il Parco dell'Etna per utilizzo dell'ufficio procedimenti disciplinari, giusta deliberazione di GM numero 04 del 17.02.2025 e la delibera del Comitato Esecutivo n. 5 del 21 febbraio 2025;

Vista la richiesta del Parco dell'Etna, protocollo numero 724 del 19.01.2026, di rinnovo della convenzione stipulata tra il Comune di Piedimonte e l'Ente Parco per l'utilizzo dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'Ente Parco dell'Etna per anni due, con conferma dei rapporti finanziari;

dato atto che essendo intervenuta la richiesta dopo la scadenza del termine originario previsto si tratta di rinnovo, con la necessaria sottoscrizione di un nuovo contratto, ancorché con disposizioni analoghe a quelle precedentemente pattuite;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 — PREMESSA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 — OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Con la presente convenzione, il Comune di Piedimonte Etneo assicura in regime di collaborazione istituzionale, l'utilizzo dell'Ufficio procedimenti disciplinari del Comune di Piedimonte Etneo, nominato a seguito di avviso pubblico con la determinazione numero 09 del 10.07.2023, nelle persone di:

- Avv. Vasta Francesco;
- Avv. Liliana D'Amico;
- D.ssa Nicotra Mariacarmela;

che consentirà la gestione dei procedimenti disciplinari del Parco dell'Etna – anche pendenti - che la legge attribuisce alla competenza di tale organismo.

3. La presente convenzione definisce rapporti e ruoli degli enti aderenti nell'ambito delle attività e delle funzioni di cui ai punti 1 e 2.

ARTICOLO 3 — SERVIZI POSTI IN CAPO ALL'UPD

1. Per le finalità indicate all'articolo 2, L'UPD come costituito assicura, nei termini e con le modalità dettate dalla normativa vigente, oltre che da fonti regolamentari e contrattuali, le seguenti attività:

a. predisposizione e adozione degli atti e, in via generale, svolgimento dell'attività giuridico-amministrativa legata all'istruttoria dei procedimenti disciplinari che la legge attribuisce alla competenza dell'UPD. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: in seguito al ricevimento della segnalazione del fatto ritenuto di rilevanza disciplinare, studio, approfondimento e inquadramento della fattispecie con la formulazione della contestazione scritta dell'addebito; acquisizione di informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento; convocazione e audizione dell'interessato/a; predisposizione, con proprio personale, della verbalizzazione delle riunioni dell'UPD; conclusione del procedimento con l'adozione dell'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione;

b. trasmissione, all'esito del procedimento disciplinare, dei dati e dei documenti necessari per assumere le conseguenti determinazioni relative agli effetti giuridici ed economici inerenti il rapporto di lavoro dell'incolpato;

c. conservazione degli atti della procedura presso ogni comune interessato;

d. supporto, consulenza, approfondimento, armonizzazione in materia di procedimenti disciplinari in favore dei/delle responsabili delle strutture dell'Ente utilizzatore nei casi in cui la legge attribuisce loro la competenza in materia disciplinare.

2. Restano di esclusiva competenza dell'Ente utilizzatore aderente sia la fase connessa al prodromico momento conoscitivo-propulsivo che è condizione per il concreto esercizio dell'azione disciplinare di esclusiva competenza dell'UPD, sia la fase che consegue alla conclusione del relativo procedimento. In particolare, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: – la raccolta e la successiva segnalazione, nei termini di legge, dei fatti di possibile valenza disciplinare all'UPD da parte del responsabile della struttura ove opera il/la dipendente autore/trice del fatto; – la trasmissione di tutti i dati e gli elementi conoscitivi all'UPD, nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a dare piena conoscenza del fatto e consentire al collegio di procedere a una valutazione approfondita della questione di possibile rilevanza disciplinare utile all'esercizio dell'azione disciplinare; – l'esecuzione

della sanzione mediante l'adozione delle conseguenti determinazioni relative agli effetti giuridici ed economici della sanzione sul rapporto di lavoro dell'incolpato/a, oltre che ogni altro adempimento presupposto (quali eventuali acquisizioni documentali propedeutiche) o conseguente (comunicazioni e denunce di rito a istituti, enti e organismi).

ARTICOLO 4 — ONERI POSTI IN CAPO AGLI ENTI ADERENTI

1. Per consentire il raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 2, gli Enti aderenti si impegnano a garantire la corretta applicazione della presente convenzione.

ARTICOLO 5 — RAPPORTI FINANZIARI

1. Non sono previsti oneri in capo al Comune di Piedimonte Etneo discendenti dalla presente Convenzione.
2. Gli oneri relativi ai compensi dell'UPD, già fissati in omnicomprensivi € 100,00 a seduta, saranno a carico di ciascun ente per l'effettivo utilizzo.

ARTICOLO 6 — DECORRENZA E DURATA

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2027, fermo restando la conclusione dei procedimenti disciplinari pendenti a tale data.
2. Il termine potrà essere prorogato anche prima della sua naturale scadenza, previa richiesta da effettuarsi a cura dell'ente convenzionato interessato. In tale ipotesi l'eventuale ulteriore atto convenzionale andrà a disciplinare esclusivamente le clausole diverse da quelle contenute nel presente atto.

ARTICOLO 7 — RECESSO

1. Ciascuna parte può recedere entro il 31 dicembre di ogni anno dando almeno 1 (uno) MESE di preavviso.

ARTICOLO 8 — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La convenzione si intenderà risolta di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. con semplice comunicazione scritta inviata dall'ente che intenderà avvalersi di tale facoltà, per violazione, anche parziale, degli obblighi rispettivamente previsti in capo alle parti di cui agli articoli 3, 4 e 5.

ARTICOLO 9 — CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione o comunque connessa alla stessa, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta al giudice competente.

ARTICOLO 10 — SPESE.

Tutte le spese che si riferiscono alla presente convenzione, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Ente utilizzatore aderente.

ARTICOLO 11 — DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alle norme del Codice Civile in quanto applicabili, al TUEL e alla normativa di settore.

2. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, della tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 s.m.i. 3. Il presente atto è esente da bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella di cui all'Allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Piedimonte Etneo
(dott.ssa Daniela Grazia Belfiore)

Per l'Ente Parco dell'Etna
(avv. Massimiliano Giammusso)